

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Quarta Penale

Riunita in camera di consiglio composta dai magistrati:

dott. Bruno Scicchitano

Presidente

dott.ssa Rita De Donato

Consigliere rel.

dott.ssa Ilaria Solombrino

Consigliere

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale dell'8 maggio 2023, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da: Gay Ludovico, nato a Genova il 12.8.1966, difeso dall'avv. Massimo Amoroso nei confronti di:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, Roma Via dei Portoghesi n. 12- convenuto costituito;

OGGETTO: richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, subita dall'11.12.2012 all'8.4.2013.

FATTO E DIRITTO

Con istanza tempestivamente depositata il 23.12.2022 Gay Ludovico ha chiesto la riparazione per l'ingiusta detenzione, patita in carcere dall'11.12.2012 all'8.4.2013 (per complessivi 119 giorni), in forza di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nel procedimento n.423913 R.G.N.R. Deduceva il ricorrente che: - in data 14.12.2012 si svolgeva l'interrogatorio dinanzi

al GIP; - con ordinanza del 22.12.2012 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame,

respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata nell'interesse del Gay; - in data 8.2.2013 il GIP emetteva decreto di giudizio immediato e fissava la prima udienza dibattimentale per l'11.4.2013; - in data 8.4.2013 la Corte Suprema di Cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame e disponeva l'immediata liberazione di Gay Ludovico; il 14.4.2016 il Tribunale di Roma assolveva l'istante da tutti i reati ascritti perché il fatto non sussiste; - il 18.11.2021 la Corte di Appello di Roma respingeva l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione; - il 4.4.2022 la sentenza della Corte di Appello di Roma diventava irrevocabile.

L'istante, previo richiamo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, deduceva che nel caso concreto non era ravvisabile "l'aver dato causa" o "concorso a dare causa" all'ingiusta custodia cautelare "per dolo o colpa grave". In particolare, l'istante, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, rendeva spiegazioni in merito alle contestazioni e allegava prova documentale della propria estraneità ai fatti di cui al capo K dell'imputazione. Ove la versione dei fatti fosse stata esaminata con cura sin dalla fase delle indagini preliminari sarebbe emersa la carenza della gravità del quadro indiziario come poi è stato affermato nella sentenza di assoluzione.

In ordine al *quantum*, l'istante rilevava come la liquidazione dell'indennizzo per riparazione da ingiusta detenzione dovesse essere disancorata da criteri o parametri rigidi e dovesse essere effettuata con criteri di equità.

Deduceva altresì che, utilizzando quale dato di partenza il parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art.315, comma 2, c.p.p. e il tetto massimo di custodia cautelare di cui all'art.303, comma 4, c.p.p., espresso in giorni e moltiplicato per il periodo di ingiusta detenzione subita, per la liquidazione dell'indennizzo entro il tetto massimo indicato dalla norma, occorre apprezzare tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato.

Il giudice della riparazione pertanto ben potrebbe discostarsi dall'importo minimo giornaliero di €.235,83 valorizzando lo specifico pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta.

Ciò premesso, l'istante chiedeva innanzitutto la liquidazione della somma di €.28.063,77 ottenuta moltiplicando l'importo di €.235,83 per i 119 giorni di custodia cautelare (punto 1 delle conclusioni).

Chiedeva inoltre la liquidazione delle conseguenze dannose di natura personale, familiare, patrimoniale, morale, dirette o mediate, derivate dalla privazione della libertà ingiustamente patita.

Nel dettaglio, il ricorrente allegava che, in seguito all'arresto, veniva sospeso dal ruolo, dalla funzione e dalla retribuzione da parte del datore di lavoro Buonitalia Spa, società interamente partecipata dal Ministero delle Politiche Agricole e ciò determinava il mancato introito della retribuzione per quattro mensilità per complessivi €.51.464,23 (punto 2). Subiva la perdita del reddito da attività lavorativa per l'anno 2014 per il periodo di imposta 2013, dovuto per complessivi mesi 8 di retribuzione e mancati oneri previdenziali e contributivi per complessivi €.103.928,46 (punto 3) delle conclusioni.

Alla sospensione seguiva il licenziamento senza ricollocazione in altra società partecipata dallo Stato e, di conseguenza una discesa vertiginosa della capacità di reddito.

Richiedeva il risarcimento per mancata produttività e perdita di lavoro e di chances professionali, calcolati dalla differenza algebrica determinata dal reddito 2012 e i redditi successivi fino al 2016 (anno in cui veniva emessa la sentenza di assoluzione) per complessivi €.426.278,07 (punto 4).

Aveva altresì subito un danno emergente determinato dalla necessità di vendere l'abitazione dove viveva con la moglie e due figli minori (con danno pari ad €.20.000,00, punto 5) e riscattare con anticipo l'assicurazione sulla vita per far fronte alla perdita completa della capacità di produzione di reddito professionale (€.5.756,41 punto 6).

Infine, chiedeva il risarcimento al danno di immagine ed esistenziale derivato dalla notorietà della notizia e dalla diffusione mediatica dell'ingiusto arresto che valutava in €.100.000,00.

All'udienza di discussione dell'8.5.2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituito con comparsa in data 21.4.2023, non compariva; il P.G. chiedeva l'accoglimento del ricorso e il difensore insisteva per l'accoglimento dell'istanza nei termini riportati in ricorso.

La complessa vicenda processuale che ha coinvolto Gay Ludovico, ricostruita nell'atto introduttivo, riguarda una indagine nella quale all'istante, in qualità di direttore generale di Buonitalia S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole e da altri enti pubblici, venivano contestati fatti di corruzione relativi ad approvazione di pratiche per contributi ed appalti presso il Ministero delle Politiche Agricole (capi J, K, L, N, O, P e Q dell'originaria imputazione) ed in relazione a tali fatti è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dall'11.12.2012 all'8.4.2013 (per complessivi 119 giorni). Gay Ludovico veniva poi assolto da tutte le imputazioni con sentenza del Tribunale di Roma in data 14.4.2016 perché il fatto non sussiste, confermata dalla Corte di Appello di Roma in data il 18.11.2021 e diventata irrevocabile il 4.4.2022

Al fine interpretare correttamente il comportamento dell'istante alla luce del disposto dell'art. 314 c.p.p., va precisato che la valutazione del giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione si svolge su un piano autonomo e diverso da quello del giudice della cognizione penale. Anche di recente la Corte di legittimità ha ribadito i principi che regolano il rapporto tra giudizio penale e il giudizio per equa riparazione, rilevando come tale rapporto sia "connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagini diversi i quali possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo penale, rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. Mentre l'operazione logica propria del giudice del processo penale è volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, il compito del giudice della riparazione è stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto della decisione, il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). In particolare, è consentita al giudice della

riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione) ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice (ex multis, Sez.4, n. 34662 del 10/06/2010, La Rosa, Rv. 248077). Rientrano, pertanto, nel potere-dovere del giudice della riparazione la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave, pur sempre avendo egli l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica, giacché il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adequatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In sostanza, il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a darvi causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà. Da tali principi consegue che il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale e deve escludere il diritto alla riparazione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia)" (Corte Cassazione, sezione quarta, sentenza n. 17534 del 5.3.2020).

Nel caso in esame Gay Ludovico, in sede di interrogatorio di garanzia, ha respinto gli addebiti mossi nei suoi confronti, fornendo specifiche spiegazioni in ordine alle condotte contestate.

In particolare, il ricorrente ha offerto una versione alternativa dei fatti con riferimento a ciascun episodio contestato, ricostruendo la rete dei contatti e rapporti tra funzionari del Ministero delle Politiche Agricole e imprese private che partecipavano alle gare o ottenevano finanziamenti, tra cui la Buonitalia Spa di cui era direttore generale, rapporti che giustificavano i supposti vantaggi patrimoniali non riconducibili, secondo la prospettazione difensiva poi accolta dal Tribunale, ad accordi corruttivi di cui avrebbero costituito il profitto.

Gay Ludovico ha avuto quindi un comportamento collaborativo, ha risposto ad ogni contestazione, ha prodotto documentazione probatoria. Gli apporti informativi offerti dal Gay avrebbero potuto e dovuto essere apprezzati in maniera più

approfondita sin dalla fase delle indagini preliminari e così condurre ad un giudizio di non particolare pregnanza della gravità indiziaria, come puntualmente osservato anche nella motivazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma.

Deve quindi escludersi la sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, ed in particolare che l'applicazione e il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere possano ricondursi ad un comportamento doloso o gravemente colposo del Gay, che ha nel tempo mantenuto una condotta di costante affermazione della irrilevanza penale delle condotte contestate, ne ha spiegato le ragioni con riguardo a ciascun episodio di cui illustrava nel dettaglio il contesto e gli specifici accadimenti, ha prodotto, sin dalla fase delle indagini, documentazione a sostegno delle propria tesi difensiva.

In merito al *quantum* della riparazione, va osservato che l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Sez. Un. N. 24287/2001) ha enunciato il principio dell'applicabilità del parametro matematico, rappresentato dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo (fissato in euro 516.456,90) e il termine massimo di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p. (6 anni), espresso in giorni, moltiplicato per i giorni di detenzione subita.

In base a tali criteri, un giorno di detenzione intramuraria equivale a euro 235,82. Il risultato così ottenuto è, tuttavia, suscettibile di modificazione, in aumento o in diminuzione, sempreché la variazione sia sorretta da adeguata motivazione, in una logica di metodo equitativo, in coerenza con la natura indennitaria e non risarcitoria della liquidazione ex art. 314 c.p.p..

La Suprema Corte ha affermato che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione" (Cass., sez.4, n.19809 del 19.4.2019).

Va poi evidenziato che sono riparabili solo le conseguenze derivanti dalla detenzione e non anche quelle attinenti alla pendenza del processo penale in sé e che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il "quantum" dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica

motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo, determinazione sindacabile sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta" (Cass., sez.4. n.27474 del 2.7.2021).

Applicando i suddetti principi al caso in esame ed osservato che la somma complessivamente richiesta dal Gay supera il tetto massimo stabilito dall'art.315 c.p.p., come dato di partenza, può pervenirsi alla seguente liquidazione: 235,82 x giorni 119 di detenzione carceraria = euro 28.063,77.

Proseguendo nell'esame dei singoli punti in cui si articola la richiesta, al punto due il ricorrente chiede l'indennizzo per la mancata retribuzione per quattro mensilità corrispondenti ai mesi di detenzione sofferta per l'importo di "€.51.464,23 comprensivo degli oneri previdenziali e contributivi non versati".

Se può ritenersi spettante l'indennizzo per la mancata retribuzione, non è condivisibile la quantificazione prospettata dal Gay, sia perché non può essere riconosciuta la somma per oneri previdenziali e contributivi che vengono versati dal datore di lavoro all'ente previdenziale e non al lavoratore, né il Gay ha dimostrato di essersi fatto carico del relativo versamento per regolarizzare la posizione previdenziale, sia perché le somme mensili sono calcolate al lordo delle imposte (v. allegato 1 e allegato 9 e relativo prospetto Studio Novis) che il datore di lavoro avrebbe versato all'erario. Gli importi lordi quindi non corrispondono a quanto percepito mensilmente in busta paga, evidenziando peraltro che l'istante ha prodotto il modello unico delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta 2012 e 2013 (allegati 2 e 10), ma non le buste paga in cui risulta indicato l'emolumento netto effettivamente introitato nel periodo in cui si è protratta l'ingiusta detenzione.

Pertanto, tenuto conto della retribuzione lorda di €.7.442,98 mensili (v. contratto individuale di lavoro con Buonitalia allegato 1) ed applicata la riduzione per la trattenuta IRPEF, si determina in via equitativa un mancato introito di somme a titolo di retribuzione per il periodo in esame (pari a 4 mesi) pari ad €.22.000,00.

Passando ad esaminare il punto 3), Gay Ludovico chiede l'indennizzo per mancato reddito da attività lavorativa per i restanti otto mesi dell'anno 2013 in conseguenza del provvedimento di sospensione e licenziamento della società Buonitalia.

Sono in atti il provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio della società Buonitalia in data 13.12.2012 (allegato 1 bis) e il provvedimento INPS di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione con decorrenza dall'11.11.2013. L'indennizzo a tale titolo non riguarda direttamente il periodo di detenzione, ma può essere riconosciuto perché si tratta di periodo immediatamente successivo al provvedimento di sospensione a sua volta correlato alla misura della custodia cautelare in carcere applicata al Gay. Adottando lo stesso criterio utilizzato al punto 2), l'importo spettante a Gay Ludovico per la mancata percezione di reddito dall'8 aprile all'11 novembre 2013 (sette mesi) può essere quantificato nella somma di €.38.500,00.

Non ha documentato il Gay la somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione dall'INPS per i mesi successivi e ciò impedisce di determinare l'indennizzo in misura differenziale per il restante periodo dell'anno 2013.

Quanto alla richiesta di indennizzo per mancata produttività e perdita di *chanches* professionali, innanzitutto va ribadito che sono riparabili solo le conseguenze derivanti dalla detenzione e non anche quelle attinenti alla pendenza del processo penale in sé, come allegato dal ricorrente che collega la perdita di capacità di reddito sino alla sentenza di assoluzione della Corte di appello di Roma, che gli ha consentito una ricollocazione lavorativa qualificata in relazione alle sue competenze in precedenza non accessibile "a causa della pendenza processuale".

Con riguardo ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il problema della valutabilità della *perdita di chances* lavorative si ricollega alla necessità di allegare in maniera circostanziata un collegamento con la subita detenzione e non con il processo (Cass. pen., Sez. IV, Sent., 16/07/2021, n. 27474). È del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Cass. Pen., Sez. IV, n. 30578 del 7/6/2016, Lombardo, Rv. 267543). Inoltre, anche lo *strepitus fori* derivante dal processo non deve essere valutato ai fini della quantificazione dell'indennizzo (Sez. 3, n. 14640 del 16/2/2005, Spataro, Rv. 231236), a differenza di quello collegato al momento dell'arresto e della privazione di libertà (cfr. Sez. 4, n. 40906 del 6/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369 e Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013 dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833).

Inoltre, è bene ribadire che, come evidenziato nella pronuncia n. 27474 del 16.7.2021 della Sez. IV Penale della Cassazione, "a differenza della riparazione per errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. e ss., che, oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche "le conseguenze personali e familiari derivanti della condanna" la riparazione per l'ingiusta detenzione non consente di estendere l'indennizzo ad aspetti non direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita." [...] Deve dunque escludersi "che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (cfr. la recente Sez. 4, n. 6913 del 12/2/2021, Errico, Rv. 280545)."

Applicando i principi al caso di specie, Gay Ludovico ha prodotto bandi di concorso o di conferimento di incarichi con procedura selettiva (allegato 3) a cui non avrebbe potuto partecipare perché non poteva autocertificare che non fossero pendenti procedimenti penali, pur precisando che la mancata partecipazione è avvenuta a seguito della proposizione di appello da parte della Procura della Repubblica di Roma avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, e quindi di evento non direttamente collegabile alla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere.

Inoltre, Gay non ha documentato l'esito di tali bandi di concorso e procedure di selezione al fine di confrontare il proprio curriculum, non prodotto, con quelli di coloro che erano risultati vincitori e verificare le concrete possibilità di ottenere gli incarichi affidati ad altri e non ha nemmeno dedotto la propria pari se non maggiore professionalità allo scopo di riscontrare se la lamentata perdita di chances sia stata effettiva e valutabile.

Nemmeno è riscontrabile la somma richiesta dal Gay a tale titolo. Il ricorrente ha quantificato la somma di €.426.278,07 nella "differenza algebrica determinata dal reddito 2012 (epoca precedente all'arresto) e i redditi successivi fino al 2015, anno nel quale è stata emessa la sentenza di primo grado con la quale Gay è stato assolto". Pur avendo prodotto contratti di affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza a decorre dall'anno 2022 (allegati 5, 5 bis, 5 ter), Gay non ha

rigorosamente dimostrato la contrazione del reddito nella misura richiesta perché non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi (2014 e 2015) al fine di verificare i redditi effettivamente percepiti e confrontarli con quelli precedenti alla detenzione. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013 è già stato riconosciuto al Gay l'indennizzo nella misura corrispondente alla retribuzione non percepita (punti 2 e 3).

È sufficientemente dimostrato invece il danno conseguente alla vendita dell'appartamento in cui Gay viveva con la famiglia a prezzo inferiore a quello di acquisto (punto 5) essendo credibile che, in conseguenza del venir meno dell'entrata reddituale mensile, il ricorrente non potesse far fronte al pagamento del mutuo. Il ricorrente ha prodotto copia degli atti notarili di acquisto e vendita (v. allegati 6 e 7) e quindi la somma spettante a tale titolo è pari ad €.20.000,00.

Non spetta l'indennizzo a titolo di riscatto anticipato di una polizza di pensione integrativa (punto 6). L'istante ha prodotto un documento della Generali Assicurazioni in data 14.9.2016 intestato "Conferma operazione di riscatto parziale PIP" in cui si attesta il pagamento mediante accredito della somma di €.5.975,15. Si tratta quindi di somma introitata e Gay non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla polizza originaria al fine di quantificare l'eventuale pregiudizio derivante dal "riscatto parziale" della polizza.

Quanto all'indennizzo relativo al danno non patrimoniale (danno all'immagine e danno esistenziale) derivato dalla diffusione mediatica dell'arresto, data la natura unitaria dello stesso, questo va determinato avuto riguardo ai diversi aspetti pregiudizievoli conseguiti alla ingiusta detenzione, quali la persistente durata della stessa; la sofferenza correlata alla condizione detentiva, e la depressione che ne è derivata; il discredito sociale e il pregiudizio conseguito al ricorrente, anche in ambito lavorativo, considerata la posizione apicale rivestita dallo stesso; lo *strepitus fori* e il costretto allontanamento dal lavoro, sicchè, avuto riguardo alla lesione di tali interessi e alla natura indennitaria della somma da determinarsi, appare conforme ad equità liquidare, in favore del ricorrente, l'importo di €.50.000,00.

Pertanto, a favore di Gay Ludovico, per il periodo di detenzione sopra indicato, l'indennizzo dovuto va liquidato nella somma complessiva di €.158.563,07 per i titoli sopra indicati.

In difetto di richiesta non spettano gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, n. 1219, sentenza 12 novembre 2013).

La domanda, dunque, va accolta nei termini anzidetti con conseguente condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 314 cpp,

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, a corrispondere in favore di Gay Ludovico, sopra generalizzato, la somma di €.158.563,07 (centocinquantottomilacinquecento sessantatre/07) a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta nel periodo indicato in epigrafe.

Condanna lo stesso Ministero a rifondere all'istante le spese del procedimento, liquidate nella misura di €.4.000,00, oltre accessori come per legge-

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 8 maggio 2023

Il Consigliere est.

Dott.ssa Rita De Donato

Il Presidente

Dott. Bruhp \$cicchitano

Depositato in Cancellaria

TVIA Ahhata